

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1015

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRONZA CREPAZ, SARETTA, ARMELLIN, PERANI**

Misure urgenti per l'istituzione di servizi  
in favore delle persone anziane

*Presentata il 12 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende sperimentare interventi di carattere fortemente preventivo in favore della popolazione anziana, in relazione alla domanda di intervento proveniente in particolare dalle aree a più alta concentrazione e da quelle nelle quali si rileva una maggiore difficoltà di fruizione dei servizi pubblici da parte delle persone anziane.

Dall'analisi dei dati statistici disponibili si rileva che il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione non è uniformemente distribuito, ma che vi sono aree nelle quali la concentrazione della popolazione anziana supera di gran lunga la percentuale media nazionale, pari al 14,48 per cento (dato riferito al 1° gennaio 1990).

Tali maggiori concentrazioni si riscontrano specialmente in centri lontani dalle

grandi aree urbane, che la marginalità della produzione agricola ha contribuito a spopolare in favore delle periferie urbane, ovvero in aree urbane (centri cittadini o vecchi quartieri popolari) nei quali si è verificato un esodo della popolazione giovane sia per motivi di lavoro che per la formazione di nuove famiglie.

Tra le condizioni di disagio più facilmente riscontrabili, la solitudine degli anziani, unita alle difficoltà di mobilità connesse con l'età avanzata, determinano spesso l'impossibilità da parte dell'anziano di accedere direttamente ai servizi pubblici sia nel caso in cui questi siano lontani dalla propria abitazione, sia nel caso in cui l'anziano debba affrontare percorsi resi difficoltosi dal traffico urbano. Da tale situazione deriva spesso la decisione dell'anziano o della sua famiglia di ricorrere al ricovero in istituto.

La proposta di legge in esame intende dare una prima risposta a tali problematiche, mediante il ricorso agli strumenti approntati dal progresso tecnologico, insieme alle molteplici iniziative che scaturiscono dalla solidarietà civile.

All'articolo 1 viene autorizzato il finanziamento da parte del Ministro per gli affari sociali di iniziative degli enti locali che perseguano la finalità di tutelare l'autonomia di vita delle persone anziane e di agevolarne l'accesso ai servizi pubblici. L'autorizzazione è concessa per fronteggiare la eccezionalità della situazione riscontrabile in vaste aree del Paese, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Tra gli interventi possibili, la lettera *a)* dell'articolo 1 della proposta, indica innanzitutto la realizzazione dei servizi di telesoccorso e di telecontrollo, già sperimentati presso alcune regioni con risultati molto soddisfacenti.

Appare utile premettere una breve descrizione di tali servizi. Essi si articolano come segue:

un centro di ascolto, presidiato ventiquattro ore su ventiquattro;

terminali periferici installati nelle abitazioni degli abbonati.

All'arrivo di una chiamata da parte dell'abbonato, il video del centro di ascolto ne visualizza il numero telefonico insieme a tutti i dati relativi alla persona (chi avvisare in caso di necessità, eventuale disponibilità di parenti o vicini di casa, ecc.). Quindi si prova a telefonare all'abbonato e se non risponde si avvisano i soggetti indicati dalla banca dati o 113, medico di fiducia, guardia medica ecc.

Da parte sua l'assistito, in caso di malessere improvviso, ha la possibilità di mettere in azione il proprio terminale con un telecomando che egli costantemente porta con sé e che agisce all'interno delle mura della casa; per un raggio di una ventina di metri.

Oltre all'intervento in caso di necessità (telesoccorso), il centro di ascolto prov-

vede anche al controllo periodico delle condizioni psico-fisiche dell'assistito (telecontrollo): a brevi periodi vengono infatti effettuate telefonate per verificare lo stato di salute dell'anziano.

Pertanto il telesoccorso e il telecontrollo consentono il monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano e si pongono come adeguata risposta nei casi frequenti di anziani che vivono soli o in coppia, per i quali è proprio la condizione di solitudine e spesso di abbandono che rende maggiori i rischi strutturalmente connessi all'età avanzata.

Invece, con gli interventi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1, si sostengono i progetti con i quali si affronta il problema della fruibilità dei servizi pubblici da parte degli anziani. Si lascia l'iniziativa alla creatività delle comunità locali, ma si tratterà innanzitutto di interventi quali ad esempio la possibilità di prenotazione di visite mediche, di rilascio di certificati o di riscossione di competenze, che potranno essere ottenuti a domicilio dall'anziano e che spesso non richiedono altro che una efficiente riorganizzazione degli uffici.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di ripartizione del fondo istituito all'articolo 5, tra le regioni che ne facciano richiesta. Il meccanismo procedurale è posto a tutela della effettività e della continuità degli interventi, mentre le esigenze di trasparenza trovano tutela nella norma che pone il divieto di finanziamento dei progetti per i quali non è prevista una forma di controllo.

L'articolo 3 disciplina l'erogazione dei contributi secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano ma indicando una priorità per i progetti relativi alle aree ad elevata densità di popolazione anziana o lontane dai servizi.

Recependo una indicazione emersa dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, l'articolo 4 prevede la pre-

sentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per gli affari sociali, sulla situazione degli anziani nel Paese. Le altre amministrazioni dello Stato e le regioni collaborano alla redazione della relazione.

All'articolo 5 viene istituito il Fondo per la popolazione anziana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali. Il Fondo è da ripartirsi tra le regioni per il finanziamento dei progetti di intervento sopra descritti, elaborati dagli enti locali e rea-

lizzati anche mediante convenzioni con enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.

Per il finanziamento del Fondo, all'articolo 6 è stabilito l'utilizzo dell'accantonamento di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994: « Interventi vari nel campo sociale: 7) fondo per la sperimentazione del telesoccorso e telecontrollo per gli anziani », iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il Ministro per gli affari sociali, considerate le eccezionali situazioni di difficoltà in cui versa parte della popolazione anziana, autorizza il finanziamento di iniziative degli enti locali volte a preservare l'autonomia di vita delle persone anziane e ad agevolare il loro accesso ai servizi pubblici mediante:

a) la realizzazione di servizi di tele-soccorso e di telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di difficoltà o di emergenza, eliminando i rischi connessi ad una disagiata dislocazione dei servizi;

b) la realizzazione di progetti sperimentali di ammodernamento dei servizi pubblici essenziali, nei quali si privilegi la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi, volti ad eliminare per quanto possibile la necessità della presenza fisica degli utenti anziani negli uffici.

### ART. 2.

1. Le regioni, entro il 15 marzo di ciascun anno, presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, domanda di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5. Condizione per l'ammissibilità delle domande è la trasmissione di copia dei progetti degli enti locali che le regioni intendono finanziare in tutto o in parte e di una dettagliata relazione tecnico-economica. Nel caso di richiesta di finanziamento parziale, le regioni indicano le ulteriori risorse con le quali l'ente locale intende far fronte alla realizzazione del progetto.

2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti che non prevedano

forme di controllo periodico sulla loro realizzazione e funzionamento.

3. Per il solo anno 1992 le regioni presentano i progetti entro il 30 settembre.

#### ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2, il Ministro per gli affari sociali provvede, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni che ne abbiano fatto richiesta gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 5.

2. Nel caso in cui le domande riguardino servizi di telesoccorso e di telecontrollo, il decreto di cui al comma 1 è adottato di concerto con il Ministro della sanità.

3. Hanno carattere prioritario, ai fini del finanziamento, i progetti relativi ad aree, anche subcomunali, nelle quali lo scarto tra la media nazionale e locale della popolazione anziana ultrasessantacinquenne superi il 10 per cento, ed i progetti relativi ad aree lontane dai servizi.

4. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni sono individuati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per gli affari sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

1. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sulla situazione degli anziani nel Paese, secondo le indicazioni emergenti dalla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano istituita presso il Senato della Repubblica con deliberazione in data 17 marzo 1988.

2. Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali provvede a tra-

smettere al Ministro per gli affari sociali i dati necessari per la redazione della relazione, relativi alle singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno; inoltre, entro tale termine, le amministrazioni dello Stato, ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono a trasmettere i dati in loro possesso.

#### ART. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per la popolazione anziana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, da realizzarsi, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, dagli enti locali, anche mediante convenzioni con enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.

#### ART. 6.

1. Per la istituzione del Fondo di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo interamente utilizzando l'apposito accantonamento « Interventi vari nel campo sociale: 7) Fondo per la sperimentazione del telesoccorso e telecontrollo per anziani ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.